

Legge regionale 21 maggio 1990 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 7

(Trattamento economico)(2)(5)

1. Alla Presidente della Commissione spetta un'indennità mensile, non cumulabile con il gettone di presenza, il cui ammontare è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e in ogni caso non superiore all'80 per cento dell'indennità di funzione dei Presidenti di Commissione permanente del Consiglio regionale.

(6)

2. Alle commissarie e ai commissari spetta un gettone di presenza per ogni seduta della Commissione e delle sezioni o gruppi di lavoro costituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, il cui ammontare è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e in ogni caso non superiore a 100 euro.

(3)(7)(9)

3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

(8)

4. Alla Presidente, alle commissarie e ai commissari che risiedano in comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni della Commissione e delle sezioni o gruppi di lavoro di cui al comma 5 dell'articolo 6 spetta il trattamento di missione con le modalità e nella misura previste per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale.

(4)(10)

5. Per la partecipazione a incontri, convegni o seminari nonché per l'effettuazione di

sopralluoghi connessi con l'attività di verifica dei progetti di azione positiva finanziati dalla Regione, in località diverse dal comune ove ha sede la Commissione, alla Presidente e alle commissarie o commissari da lei delegati spetta il trattamento di missione di cui al comma 4.

(11)

Note:

- 1 Comma 3 bis aggiunto da art. 42, comma 2, L. R. 1/2000
- 2 Articolo sostituito da art. 19, comma 6, L. R. 17/2004
- 3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 22, L. R. 1/2005
- 4 Parole aggiunte al comma 4 da art. 7, comma 22, L. R. 1/2005
- 5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 22, L. R. 27/2012, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 42, comma 1, L. R. 10/2013
- 6 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 24/2014
- 7 Comma 2 sostituito da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 24/2014
- 8 Comma 3 sostituito da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 24/2014
- 9 Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 11/2018
- 10 Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 11/2018
- 11 Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 11/2018